

Traduzione¹

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada

Concluso il 16 gennaio 1980

Entrato in vigore con scambio di note il 28 maggio 1981

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Finlandia,

animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi e in transito sul loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente accordo sono applicabili ai trasporti di persone e di merci eseguiti a mezzo di veicoli immatricolati nel territorio di una delle due Parti contraenti, tra il territorio di queste o in transito sul loro territorio.

Art. 2 Definizioni

1. Il termine «vetture» designa una persona fisica o giuridica che, in Svizzera oppure in Finlandia, ha diritto di eseguire trasporti di persone o di merci su strada conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.

2. il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, come anche, se del caso, il suo rimorchio o semi-rimorchio, destinati al trasporto: a) di più di 8 persone sedute, non compreso il conducente, b) di merci.

Art. 3 Trasporti di persone

1. I trasporti di persone che adempiono le condizioni seguenti sono esenti da autorizzazione:

- a) trasporto delle medesime persone con lo stesso veicolo durante un intero viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel paese di immatricolazione del veicolo, in quanto nessuna persona sia caricata o deposta lungo il percorso o a fermate fuori del detto Paese (circuito a porte chiuse); o

RU 1981 518

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

- b) trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nel Paese di immatricolazione del veicolo ad un luogo situato nel territorio dell'altra Parte contraente, in quanto il veicolo lasci a vuoto questo territorio; o
 - c) altri trasporti di persone, diversi da quelli menzionati alla lettera a), in transito sul territorio dell'altra Parte contraente, sempreché detti trasporti non abbiano carattere regolare.
2. I trasporti di persone non previsti nel capoverso 1) sottostanno ad autorizzazione secondo il diritto nazionale delle Parti contraenti.
3. In occasione di un transito a vuoto, il vettore dovrà giustificare che attraversa a vuoto il territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 4 Trasporti di merci

1. Previa autorizzazione, il vettore di una Parte contraente ha il diritto d'importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell'altra Parte contraente, per il transito di merci:
- a) da un punto qualsiasi sul territorio di una Parte contraente a un qualsiasi punto sul territorio dell'altra Parte contraente; e
 - b) in transito sui territori di quest'altra Parte.
2. Sono esenti da autorizzazione:
- a) i trasporti di merci con autoveicoli il cui peso complessivo autorizzato, con i rimorchi, non supera le 6 tonnellate oppure il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non supera le 3,5 tonnellate;
 - b) i trasporti per conto proprio (non remunerati; la merce è trasportata dal fabbricante o dal commerciante, con veicoli propri);
 - c) i trasporti postali;
 - d) i trasporti di aeromercie in caso di dirottamento dei servizi aerei;
 - e) i traslochi;
 - f) i trasporti di oggetti destinati a fiere e a esposizioni;
 - g) i trasporti di oggetti e di opere d'arte;
 - h) i trasporti di materiale, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, da circhi, fiere o kermesse, nonché quelli destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche o televisive;
 - i) i trasporti di animali vivi (eccettuato il bestiame destinato al macello);
 - j) i trasporti di feretri;
 - k) i trasporti destinati all'aiuto in caso di catastrofe;
 - l) l'entrata a vuoto di
 - veicoli di ricambio;
 - veicoli destinati al trasporto di veicoli avariati;

- veicoli per il rimorchio e per l'assistenza meccanica come anche i trasporti di veicoli avariati.

3.² Le autorità competenti delle Parti contraenti possono convenire che queste ultime rinuncino temporaneamente a esercitare, reciprocamente, il loro diritto all'applicazione della procedura d'autorizzazione prevista nel numero 1 del presente articolo.

Art. 5 Applicazione del diritto nazionale

In tutti i casi non regolati dal presente accordo, i vettori ed i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell'altra Parte contraente sono tenuti a rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima.

Art. 6 Trasporti interni e con Paesi terzi

1. Nessuna disposizione del presente accordo dà diritto a un vettore di una Parte contraente di caricare persone o merci nel territorio dell'altra Parte contraente per effettuare il trasporto all'interno del medesimo territorio.

2. Il vettore di una Parte contraente non ha diritto di caricare persone o merci

- a) in un Paese terzo per trasportarli sul territorio dell'altra Parte contraente; o
- b) nel territorio dell'altra Parte contraente per trasportarli in un Paese terzo, salvo autorizzazione speciale scritta, rilasciata dall'autorità competente dell'altra Parte contraente.

Art. 7 Peso e dimensioni dei veicoli

Riguardo al peso e alle dimensioni dei veicoli, le Parti contraenti si obbligano a non applicare ai veicoli immatricolati nell'altra Parte contraente condizioni più restrittive rispetto a quelle d'immatricolazione propria.

Art. 8 Infrazioni

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i vettori rispettino le disposizioni del presente accordo.

2. I vettori e i conducenti di veicoli, che sul territorio dell'altra Parte contraente avessero commesso infrazioni alle disposizioni del presente accordo o di leggi o regolamenti sui trasporti stradali o sulla circolazione stradale in vigore in tale territorio, possono, a richiesta delle competenti autorità di questo paese, incorrere nelle misure seguenti, da adottarsi dalle autorità del Paese in cui è immatricolato il veicolo:

² Introdotta dallo scambio di note del 21/28 dic. 1990 (RU 1991 620).

- a) avvertimento;
 - b) soppressione a titolo momentaneo, parziale o totale del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente in cui è stata commessa l'infrazione.
3. L'autorità che ha adottato una tale misura ne informerà l'autorità competente dell'altra Parte contraente.
4. Sono riservate le sanzioni che possono essere applicate in virtù del diritto nazionale dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente, sul territorio della quale tali infrazioni sono state commesse.

Art. 9 Autorità competenti

Le Parti contraenti si annunciano reciprocamente le autorità incaricate dell'applicazione del presente accordo. Queste autorità corrispondono direttamente tra loro.

Art. 10 Norme d'applicazione

Le autorità competenti delle Parti contraenti si accorderanno sui particolari attenenti all'applicazione del presente accordo, a mezzo di un protocollo³ e di un protocollo aggiuntivo allestiti simultaneamente all'accordo.

Art. 11 Commissione mista

L'autorità competente di una delle Parti contraenti può chiedere la convocazione di una commissione mista composta di rappresentanti delle due Parti contraenti per trattare questioni derivanti dall'applicazione del presente accordo; questa commissione è competente per modificare il protocollo aggiuntivo menzionato all'articolo 10. La suddetta commissione si riunirà alternativamente sul territorio di ogni Parte contraente.

Art. 12 Applicazione al Principato del Liechtenstein

Conformemente alla richiesta del Principato del Liechtenstein, l'accordo estende i suoi effetti ai vettori di questo Paese, finché lo stesso resterà legato alla Confederazione Svizzera da un trattato d'unione doganale⁴.

Art. 13 Entrata in vigore e validità

1. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dopo che le Parti contraenti si saranno notificate per scritto di essersi conformate alle prescrizioni costituzionali per la conclusione e la messa in vigore del presente accordo nei rispettivi territori.

³ Non pubblicato nella RU. Può essere consultato presso l'Ufficio federale dei trasporti.

⁴ RS **0.631.112.514**

2. L'accordo è concluso per durata indeterminata; può essere disdetto da ciascuna Parte contraente per la fine d'un anno civile, con un preavviso scritto di almeno tre mesi.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Helsinki, il 16 gennaio 1980, in due esemplari originali, nelle lingue francese e finlandese, i due testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Hans Müller

Per il
Governo della Finlandia:
Matti Tuovinen

